



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2009 (09.12)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0143 (COD)**

---

**16749/1/09**

**REV 1**

**EF 184  
ECOFIN 848  
SURE 52  
CODEC 1389**

**NOTA RIVEDUTA**

---

della: presidenza

alle: delegazioni

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)  
- Compromesso della presidenza

---

Si allega per le delegazioni il testo della summenzionata proposta della Commissione concordato dal Consiglio ECOFIN nella sessione del 2 dicembre.

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

visto il parere della BCE,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico.
- (3) Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo "Guidare la ripresa in Europa"<sup>1</sup>, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo "Vigilanza finanziaria europea"<sup>2</sup> ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.
- (4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

---

<sup>1</sup> COM(2009) 114.

<sup>2</sup> COM(2009) 252.

- (5) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
- (6) L'Unione europea ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee, che restano organismi di consulenza della Commissione. L'Unione europea non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti; in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione europea, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete dell'Unione europea.
- (7) Occorre che il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria sia costituito da una rete di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione europea, in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale e in cui il ruolo centrale nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri venga attribuito ai collegi delle autorità di vigilanza. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione europea e garantirne l'applicazione uniforme. Occorre istituire l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali assieme all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (le autorità di vigilanza europee).

- (8) Occorre che le autorità di vigilanza europee sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione<sup>1</sup>, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione<sup>2</sup> e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione<sup>3</sup>, e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità.
- (9) Occorre che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (di seguito "l'Autorità") operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri, per proteggere gli assicurati e altri beneficiari, per garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e per rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e degli istituti finanziari e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti in particolare. Essa avrà anche il compito di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, di fornire consulenza alle istituzioni dell'UE nel settore della regolamentazione e della vigilanza delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e nei settori connessi della governance delle imprese, della revisione contabile e dell'informativa finanziaria. È necessario e opportuno che l'Autorità, per conseguire i suoi obiettivi, sia un organismo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica e di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

---

<sup>1</sup> GU L 24 del 29.1.2009, pag. 23.

<sup>2</sup> GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

<sup>3</sup> GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

- (10) Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio)<sup>1</sup> la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che l'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), riguardante l'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, costituisce una base giuridica appropriata per l'istituzione di "un organismo dell'Unione europea incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione" se i compiti affidati a tale organismo sono strettamente connessi all'oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione europea e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione europea sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata. Punto 44.

- (11) Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti<sup>1</sup>: direttiva xx/2009/CE [Solvibilità II], fatta eccezione per il titolo [liquidazione], direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa<sup>2</sup> e direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali<sup>3</sup>. Tuttavia, per quanto riguarda gli enti pensionistici aziendali o professionali, le misure adottate dall'Autorità dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che le direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 1992/49/CEE, 1998/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE sono parte della rifusione di Solvibilità II (proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione) (COM(2008) 119 — C6-0231/2007 — 2007/0143(COD)), e saranno pertanto abrogate con effetto dal 1° novembre 2012.

<sup>2</sup> GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

<sup>3</sup> GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(12) Existing European Union legislation regulating the field covered by this Regulation also includes Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate<sup>1</sup>, and, in relevant parts, Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing<sup>2</sup>, and Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services<sup>3</sup>.

(12 bis) Data la natura orizzontale di tale direttiva, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il quadro istituzionale vigente degli Stati membri per quanto riguarda la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. Quando prende misure nell'ambito della direttiva 2005/60/CE, l'Autorità dovrebbe tener conto del quadro vigente e collaborare, ove opportuno, con gli altri organismi competenti.

---

<sup>1</sup> GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

<sup>3</sup> GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

- (13) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutt'Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell'Unione europea dei progetti di standard tecnici che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi progetti di standard tecnici conformemente alla normativa dell'Unione europea per conferire loro valore giuridico vincolante. I progetti di standard tecnici devono essere approvati dalla Commissione. I progetti di standard tecnici possono essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione europea, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione europea in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.
- (14) La procedura di elaborazione degli standard tecnici ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Commissione di adottare, di propria iniziativa, misure di esecuzione mediante la procedura di comitato a livello 2 della struttura Lamfalussy, come definita nella normativa dell'Unione europea applicabile. Le materie disciplinate da standard tecnici non dovrebbero implicare decisioni politiche e il contenuto dovrebbe essere inquadrato esattamente dagli atti dell'Unione europea adottati al livello 1. Gli standard tecnici dovrebbero essere proporzionati e tener conto delle differenze, per dimensioni e complessità, tra le imprese di assicurazione. Qualora siano previste o esistano già misure di livello 2, gli standard tecnici dovrebbero rispettarle determinandone soltanto le condizioni di applicazione. L'elaborazione dei progetti di standard da parte dell'Autorità assicura che ci si possa valere delle competenze specializzate delle autorità di vigilanza nazionali. Gli elementi essenziali di atti legislativi possono essere modificati soltanto dai colegislatori.

- (15) Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre che l'Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni non vincolanti sull'applicazione della normativa dell'Unione europea. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a motivare l'eventuale inosservanza.
- (16) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione europea è un prerequisito essenziale per l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari nell'Unione europea. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di non applicazione o di applicazione errata che costituiscono una violazione della normativa dell'Unione europea. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa dell'Unione europea definisce obblighi chiari e incondizionati. In generale esso non dovrebbe essere usato per i casi concernenti soltanto il recepimento errato della normativa dell'Unione europea.
- (17) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa dell'Unione europea, occorre applicare un meccanismo articolato in varie fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa dell'Unione europea da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione. Qualora l'autorità competente nazionale non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe essere abilitata a formulare un parere formale che tiene conto della raccomandazione dell'Autorità e impone all'autorità competente di prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto della normativa dell'Unione europea.
- (18) *Soppresso*
- (19) Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e nei quali la normativa dell'Unione europea sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti UE.

- (20) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea impongono una risposta rapida e concertata a livello dell'Unione europea. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Alla luce del carattere sensibile della questione, il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito al Consiglio, previa consultazione della Commissione, del Comitato europeo per il rischio sistemico e, se del caso, delle autorità di vigilanza europee.
- (21) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie in situazioni transfrontaliere tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenza dell'Autorità copra le controversie relative alla procedura seguita o al contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di uno Stato membro nei casi specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, che impongono la presa di decisione congiunta, la cooperazione o il coordinamento delle autorità competenti di più di uno Stato membro. La normativa settoriale dovrebbe essere tempestivamente modificata al fine tra l'altro di assicurare che per quanto riguarda la presa di decisione congiunta prevista in questa normativa, la composizione delle controversie sia coperta dalla procedura di cui all'articolo 11.

- (22) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l'Autorità goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea da parte dei collegi.
- (23) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. Salvo la regola generale che consente una delega, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre condizioni specifiche per la delega di responsabilità, ad esempio per quanto concerne l'informazione e la notifica delle modalità di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un'autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un'autorità di vigilanza nazionale l'autorità delegata può decidere su talune questioni di vigilanza per proprio conto al posto di un'altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La redistribuzione delle competenze può essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. Le decisioni dell'autorità delegata dovrebbero essere riconosciute dall'autorità delegante e da altre autorità competenti come determinanti nell'ambito della delega. La normativa pertinente dell'Unione europea può precisare i principi della redistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi.

- (24) Occorre che l’Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l’Unione europea per instaurare una cultura comune della vigilanza.
- (25) L’esame tra pari può costituire uno strumento efficiente ed efficace per favorire l’applicazione uniforme nell’ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l’Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l’esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull’indipendenza delle autorità competenti.
- (26) Occorre che l’Autorità promuova attivamente una risposta coordinata dell’Unione europea in materia di vigilanza, in particolare quando circostanze sfavorevoli rischiano di compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione europea. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità di vigilanza nazionali dovrebbe essere oggetto di un’attenzione particolare dell’Autorità.
- (27) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l’Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico, regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l’Autorità coordini le prove di stress su scala dell’Unione europea per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove.
- (28) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l’Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori dell’Unione europea. Occorre che rispetti pienamente le funzioni e le competenze esistenti delle istituzioni europee nelle relazioni con le autorità esterne all’Unione europea e nelle sedi internazionali.

- (29) Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Fatte salve le competenze delle autorità interessate, l'Autorità dovrebbe essere in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 92/49/CEE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE, nei casi in cui tali direttive esigano consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri.
- (30) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie relative alla vigilanza prudenziale. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati e agli istituti finanziari e che l'Autorità tenga conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, come ultima risorsa, occorre che l'Autorità sia in grado di rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a un istituto finanziario quando un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto sono essenziali i lavori sui formati comuni per le relazioni.
- (30 bis) Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.

- (31) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità condivida ogni informazione pertinente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal Comitato europeo per il rischio sistemico all'Autorità o ad un'autorità di vigilanza nazionale, l'Autorità deve assicurare che vi venga dato seguito, se del caso.
- (32) Occorre che, come regola generale, l'Autorità effettui analisi costi-benefici e consulti le parti interessate in merito agli standard tecnici, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia a dette parti la possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. A tal fine l'Autorità dovrebbe introdurre procedure trasparenti. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e un gruppo delle parti in causa nel settore delle pensioni aziendali e professionali, che rappresentino in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli enti pensionistici aziendali o professionali dell'Unione europea (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), il loro personale, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi assicurativi, riassicurativi e pensionistici aziendali e professionali, fra cui le PMI. Occorre che tali gruppi di parti in causa abbiano un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione europea.
- (33) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel mantenimento della stabilità finanziaria nel quadro della gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. Al momento di decidere nel quadro di questo articolo relativo alla salvaguardia, il Consiglio dovrebbe votare secondo il principio di un voto per membro. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo. Data la sensibilità della questione, dovrebbero essere previste disposizioni rigorose in materia di riservatezza.

- (34) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme dell'Unione europea e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di essere ascoltati dei destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto dell'Unione europea.
- (35) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del Comitato europeo per il rischio sistemico, della Banca centrale europea e delle altre due autorità di vigilanza europee devono poter partecipare in qualità di osservatori ai lavori del consiglio delle autorità di vigilanza. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione europea. Data la gamma di attività che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Autorità, le attività dell'Autorità possono avere implicazioni anche per le autorità nazionali non rappresentate nel consiglio delle autorità di vigilanza. Pertanto, quando il consiglio delle autorità di vigilanza discute una questione che non rientra nelle competenze dell'autorità nazionale che ne è membro, il membro interessato può portare un rappresentante, senza diritto di voto, della pertinente autorità nazionale.

(35 bis) Come regola generale il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza semplice secondo il principio "una persona, un voto". Tuttavia per gli atti legati all'adozione di standard tecnici, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nel trattato sull'Unione europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ad essi. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza del gruppo, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- (36) Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Autorità e dei rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali, assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.
- (37) Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza tramite una procedura di selezione aperta. Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
- (38) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente in seno ad un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee dovrebbe assumere tutte le funzioni del comitato congiunto sui conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità bancaria europea o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate.
- (39) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee con una composizione equilibrata, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- (40) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. Occorre che la procedura di bilancio dell'Unione europea si applichi al contributo dell'Unione europea. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (41) Occorre che all'Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)<sup>1</sup>. Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)<sup>2</sup>.
- (42) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che a tutti i membri del personale dell'Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee<sup>3</sup>. L'Autorità dovrebbe sforzarsi di assicurare un giusto equilibrio tra personale assunto e esperti nazionali distaccati.
- (43) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed effettive.

---

<sup>1</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

<sup>3</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

- (44) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>1</sup>, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>2</sup>, che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
- (45) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>3</sup>.
- (46) Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione europea.
- (47) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere gli assicurati e altri beneficiari, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione europea può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

---

<sup>1</sup> GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

<sup>2</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (48) L'Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali; pertanto occorre abrogare la decisione 2009/79/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali a decorrere dalla data dell'istituzione dell'Autorità e modificare conformemente la decisione.../... /CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione europea a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Considerate le strutture e le operazioni in essere del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, è importante assicurare una stretta collaborazione tra tale comitato e la Commissione nello stabilire le opportune disposizioni transitorie, provvedendo a limitare il più possibile il periodo durante il quale la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità.
- (49) È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, affinché l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, L'Autorità dovrebbe essere finanziata in modo adeguato e, almeno all'inizio, secondo una ripartizione pari al 40% di fondi dell'Unione europea e 60% di contributi degli Stati membri, calcolata conformemente alla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**CAPO I**  
**ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO**

*Articolo 1*

*Istituzione e ambito di intervento*

1. Il regolamento istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (di seguito "l'Autorità").
2. L'Autorità opera nel campo di applicazione della direttiva xx/2009/CE [Solvibilità II] fatta eccezione per il titolo [liquidazione], delle direttive 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE e 2002/65/CE, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali e agli intermediari assicurativi, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto dell'Unione europea che attribuisca compiti all'Autorità.
- 2 bis. L'Autorità opera nel settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, degli enti pensionistici aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, incluse le questioni relative alla governance delle imprese, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente della normativa di cui al paragrafo 2.
- 2ter. Per quanto riguarda gli enti pensionistici aziendali o professionali, le misure adottate dall'Autorità lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale.
3. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea.

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: i) migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, ii) proteggere gli assicurati e altri beneficiari, iii) garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, iv) salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e v) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. A tale scopo, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 2, a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5. L'Autorità fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, che funziona come una rete di autorità di vigilanza secondo quanto specificato all'articolo 39.
6. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali collabora con il Comitato europeo per il rischio sistemico secondo le modalità definite all'articolo 21 del presente regolamento.

## *Articolo 2 Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "istituti finanziari", imprese, entità e persone fisiche e giuridiche soggette agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tuttavia, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per "istituti finanziari" si intendono soltanto le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi ai sensi di tale direttiva;
- (2) "autorità competenti", le autorità di vigilanza ai sensi della direttiva xx/2009/CE [Solvibilità II], fatta eccezione per il titolo [liquidazione], e le autorità competenti ai sensi delle direttive 2002/92/CE e 2003/41/CE. In relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, per "autorità competenti" si intendono le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli istituti finanziari di cui al paragrafo 1.

## *Articolo 3*

### *Status giuridico*

1. L'Autorità è un organismo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal presidente.

*Articolo 4*  
*Composizione*

L'Autorità è composta da:

- (1) un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 28;
- (2) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 32;
- (3) un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 33;
- (4) un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all'articolo 38;
- (5) una commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 44, che svolge i compiti di cui all'articolo 46.

*Articolo 5*  
*Sede*

L'Autorità ha sede a Francoforte.

**CAPO II**  
**COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ**

*Articolo 6*

*Compiti e poteri dell'Autorità*

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
  - a) contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione europea ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici basati sulla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
  - b) contribuisce all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione europea, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, promuovendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure in situazioni di emergenza;
  - c) facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
  - d) coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;
  - e) effettua esami tra pari delle autorità competenti, inclusa la formulazione di pareri, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;
  - f) sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;
  - g) esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dalla normativa dell'Unione europea di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

- h) assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
- i) pubblica e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività sul sito Web, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico.

2. Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:

- a) elaborare progetti di standard tecnici nei casi specifici di cui all'articolo 7;
- b) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 8;
- c) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- d) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;
- e) nei casi concernenti la normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di istituti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6;
- f) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all'articolo 19.

3. *Soppresso*

*Articolo 7*  
*Standard tecnici*

1. L'Autorità può sviluppare standard tecnici nei settori specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Gli standard tecnici non includono scelte politiche e si limitano a determinare le condizioni di applicazione di tale normativa. L'Autorità presenta i suoi progetti di standard tecnici all'approvazione della Commissione.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto degli standard tecnici interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard la Commissione decide se approvarli o no. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione europea.

La Commissione, se non intende approvare gli standard o li adotta in parte o con modifiche, rinvia i progetti di standard all'Autorità, proponendo modifiche motivate. Entro un periodo di sei settimane, l'Autorità può modificare i progetti di standard sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarli come parere formale alla Commissione.

Se alla scadenza di tale termine l'Autorità non ha presentato standard modificati o ha presentato standard modificati in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare gli standard con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerli.

La Commissione può modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### *Articolo 8*

#### *Orientamenti e raccomandazioni*

Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l'applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione europea, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.

L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici.

Gli orientamenti e le raccomandazioni sono pubblicati sul sito Web dell'Autorità.

Le autorità competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni.

Se le autorità competenti non applicano gli orientamenti e le raccomandazioni, comunicano le ragioni all'Autorità. L'Autorità può decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità competente. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.

## *Articolo 9*

### *Violazione della normativa dell'Unione europea*

1. Se un'autorità competente non ha applicato la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o l'ha applicata in un modo che risulta in violazione della normativa dell'Unione europea, in particolare in quanto ha ommesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, della Commissione o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità interessata, l'Autorità può effettuare indagini sull'asserita violazione o non applicazione della normativa dell'Unione europea.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 20, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.

3. L'Autorità può, entro due mesi dall'avvio dell'indagine, trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione europea.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea.

4. Se l'autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione europea entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare la normativa dell'Unione europea. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.

L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al parere formale della Commissione.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all'inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione europea, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti nella stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6 è compatibile con il parere formale o la decisione, secondo i casi.

## Articolo 10

### *Intervento in situazioni di emergenza*

1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.

Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi pertinenti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore agli incontri in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.

- 1 bis. Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico e, se del caso, le autorità di vigilanza europee, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell'Autorità, della Commissione o del Comitato europeo per il rischio sistemico. Il Consiglio riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese e dichiara la cessazione della situazione di emergenza, non appena opportuno.
2. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1 bis, e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
3. *Soppresso*
4. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione a questioni che sono oggetto di una decisione a norma del paragrafo 2 è compatibile con queste decisioni.

## Articolo 11

### *Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere*

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di un altro Stato membro o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima nei casi specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.
  2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione
  3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità può, in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto della normativa dell'Unione europea.
  4. *Soppresso*
- 4 bis. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti nella stessa materia.
- 4ter. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione a questioni che sono oggetto di una decisione a norma del paragrafo 3 è compatibile con questa decisione.

## *Articolo 12*

### *Collegi delle autorità di vigilanza*

1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a sorvegliare il funzionamento efficiente, effettivo e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e a promuovere l'applicazione uniforme della normativa dell'Unione europea in tutti i collegi.
2. L'Autorità partecipa in qualità di osservatore ai lavori dei collegi delle autorità di vigilanza, se lo ritiene opportuno. Ai fini della partecipazione, viene considerata un'"autorità competente" ai sensi della normativa applicabile e riceve, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti comunicate ai membri del collegio.
3. In cooperazione con le autorità di vigilanza che operano nei collegi delle autorità di vigilanza, l'Autorità determina e raccoglie, se necessario, tutte le informazioni pertinenti provenienti dalle autorità competenti, in modo da facilitare i lavori dei collegi.

Essa istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza.

### *Articolo 13*

#### *Delega di compiti e responsabilità*

1. Le autorità competenti possono delegare compiti e responsabilità ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire modalità specifiche per la delega di responsabilità che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli istituti e gruppi finanziari transfrontalieri.
2. L'Autorità facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.
- 2 bis. La delega delle responsabilità determina una redistribuzione delle competenze previste nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La normativa dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.
3. Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.

L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.

## *Articolo 14*

### *Cultura comune della vigilanza*

1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione europea, e svolge almeno le attività seguenti:
  - a) fornisce pareri alle autorità competenti;
  - b) promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa dell'Unione europea;
  - c) contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa;
  - d) esamina l'applicazione degli standard tecnici pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e propone modifiche, se necessario;
  - e) stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.
  
2. L'Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.

## *Articolo 15*

### *Esame tra pari delle autorità competenti*

1. L'Autorità effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate. Negli esami tra pari si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.
2. L'esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:
  - a) l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
  - b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione europea e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea;
  - c) le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare.
3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità può formulare pareri per le autorità competenti interessate. Le autorità competenti si sforzano di seguire tali pareri. Se li seguono, ne comunicano le ragioni all'Autorità.
- 3 bis. I risultati degli esami tra pari possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto dell'esame.

## *Articolo 16*

### *Funzione di coordinamento*

L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l'altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea.

L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione europea, in particolare:

- (1) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
  - (2) determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
  - (3) fatto salvo l'articolo 11, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
- 3 bis) adottando tutte le misure opportune in situazioni di instabilità e crisi finanziaria al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti;
- (4) informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza.

## *Articolo 17*

### *Valutazione degli sviluppi del mercato*

1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e del mercato, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità.

In particolare, l'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione europea della resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:

- a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;
  - b) strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza degli istituti finanziari.
2. Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento (CE) n. ... [CERS], l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.

Queste valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.

3. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l'Autorità bancaria europea e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

## *Articolo 18*

### *Relazioni internazionali*

Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e organi amministrativi di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione europea e gli Stati membri.

L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

## *Articolo 19*

### *Altri compiti*

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/44/CE e secondo la quale richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2007/44/CE. L'articolo 20 si applica ai settori per i quali l'Autorità può emanare un parere.

*Articolo 20*  
*Raccolta di informazioni*

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, purché il destinatario abbia accesso legale alle informazioni pertinenti.

L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Le richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni per le relazioni.

- 1 bis. Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, l'Autorità si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal Sistema statistico europeo che dal Sistema europeo di banche centrali.

2. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti degli Stati membri non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero delle finanze ove quest'ultimo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

- 2 bis. In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite ai sensi dei paragrafi 1 o 1 bis tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessari i dati concernenti i rispettivi singoli istituti finanziari.

L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità dei paragrafi 2 e 2 bis.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.

3. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

## *Articolo 21*

### *Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico*

1. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico.
2. L'Autorità comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti, secondo le modalità definite all'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../... [CERS].
3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n....[CERS].
4. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la pertinente procedura decisionale, se e quali misure adottare riguardo alle segnalazioni o raccomandazioni conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Consiglio e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

5. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un'autorità di vigilanza nazionale competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. .../... [CERS].

6. Nell'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.

## *Articolo 22*

### *Gruppi di parti in causa nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali e professionali*

1. L'Autorità istituisce due gruppi di parti in causa, segnatamente un gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e un gruppo delle parti in causa nel settore delle pensioni aziendali e professionali, di seguito i gruppi di parti in causa, ai fini della consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità.
2. Il gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione europea, i loro membri e beneficiari nonché i consumatori e gli altri utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi.

Il gruppo delle parti in causa nel settore delle pensioni aziendali e professionali si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato i fondi pensionistici aziendali e professionali dell'Unione europea, i loro membri e beneficiari nonché i consumatori e gli altri utenti dei servizi delle pensioni aziendali e professionali.

I gruppi di parti in causa si riuniscono almeno due volte all'anno.

3. I membri dei gruppi di parti in causa sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa.

Nelle sue decisioni, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l'Unione europea.

L'Autorità assicura il segretariato dei gruppi di parti in causa.

4. La durata del mandato dei membri dei gruppi di parti in causa è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.

5. I gruppi di parti in causa possono emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità.

6. I gruppi di parti in causa adottano il loro regolamento interno.

7. L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze dei gruppi di parti in causa e i risultati delle loro consultazioni.

#### *Articolo 23*

#### *Salvaguardie*

1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

In tal caso, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata l'Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, entro due mesi dopo che l'Autorità ha informato lo Stato membro come indicato nel comma precedente, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sessioni, se mantenere la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell'Autorità, conformemente al comma precedente, la decisione dell'Autorità prende fine.

3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi, dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

In tal caso, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Il Consiglio entro dieci giorni lavorativi convoca una sessione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell'Autorità, conformemente al comma precedente, la sospensione della decisione dell'Autorità cessa.

3 bis. Qualora il Consiglio, conformemente al paragrafo 3, abbia deciso di non revocare una decisione dell'Autorità relativa all'articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio, esso può informare la Commissione e l'Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.

Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al comma precedente, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3. Il periodo di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.

#### *Articolo 24*

##### *Procedure decisionali*

1. Prima di adottare le decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, l'Autorità informa il destinatario della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza della questione.
2. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
3. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.
4. Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, riesamina la decisione a intervalli opportuni.
5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea.

**CAPO III**  
**ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE 1**

**CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA**

*Articolo 25*

*Composizione*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto di:
  - a) il presidente, senza diritto di voto;
  - b) il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all'anno;
  - c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
  - d) un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto;
  - e) un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;
  - f) un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.
  
2. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell'ambito dell'autorità competente per la vigilanza delle imprese di assicurazione e riassicurazione, il quale può rappresentare il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

3. Negli Stati membri in cui vi è più d'una autorità competente per la vigilanza ai sensi del presente regolamento, queste si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1 lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.

## *Articolo 26*

### *Comitati e gruppi di esperti interni*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell'articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca, su base ad hoc, un gruppo di esperti che presenta una composizione equilibrata ed è indipendente rispetto alla controversia in questione, incaricato di facilitare la risoluzione delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con le autorità competenti interessate.

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma.

- 2 bis. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.

## *Articolo 27*

### *Indipendenza*

1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività esclusivamente nell'interesse dell'Unione europea, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione europea, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione europea, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell'Autorità, il presidente o i membri del consiglio delle autorità di vigilanza con diritto di voto.

## *Articolo 28*

### *Compiti*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il bilancio conformemente all'articolo 49.
7. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, o all'articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.

*Articolo 29*  
*Processo decisionale*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri secondo il principio di un voto per membro.

Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza qualificata dei membri, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, quando si tratta di decisioni prese dall'autorità di vigilanza del gruppo la decisione proposta dal gruppo si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza secondo il principio di un voto per membro.

2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

**SEZIONE 2**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Articolo 30*  
*Composizione*

1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e sei altri membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti dai membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione europea. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

Un rappresentante della Commissione partecipa in qualità di membro con diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione quando quest'ultimo discute le questioni di cui agli articoli 49 e 50.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 49.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.  
Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno in sessione ordinaria.
4. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. I membri votanti senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione relative a singoli istituti finanziari.

### *Articolo 31*

#### *Indipendenza*

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione europea, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione europea, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione europea, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione.

## *Articolo 32*

### *Compiti*

1. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.
3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito "lo statuto dei funzionari").
5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 58.
6. Previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza, il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità sulla base del progetto di cui all'articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 5.

### SEZIONE 3

#### PRESIDENTE

##### *Articolo 33*

##### *Nomina e compiti*

1. L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima della nomina, il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza deve essere confermato dal Parlamento europeo.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo.

3. Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:

a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b) le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza confermata dal Parlamento europeo.

Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.

#### *Articolo 34*

#### *Indipendenza*

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione europea, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il presidente, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

*Articolo 35*

*Relazione*

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare periodicamente una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande poste dai membri di quest'ultima.
2. Il Parlamento europeo può inoltre inviare il presidente a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

**SEZIONE 4**

**DIRETTORE ESECUTIVO**

*Articolo 36*

*Nomina*

1. L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle qualificazioni, delle competenze, della conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché dell'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e dell'esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.
3. Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.

Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

#### *Articolo 37*

#### *Indipendenza*

Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all'Autorità.

Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

## *Articolo 38*

### *Compiti*

1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.
4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
5. Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2.
6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 50.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.

**CAPO IV**  
**SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA**

**SEZIONE 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 39*

*Composizione*

1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, il quale funziona come una rete di autorità di vigilanza.
2. Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:
  - a) le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n... [EBA] e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ... [ESMA];
  - b) l'Autorità;
  - c) l'Autorità bancaria europea istituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. .../... [EBA];
  - d) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. .../... [ESMA];
  - e) il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee di cui all'articolo 40.
3. L'Autorità collabora regolarmente e strettamente, assicura la coerenza intersettoriale delle attività ed elabora posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee istituito dall'articolo 40.

## SEZIONE 2

### COMITATO CONGIUNTO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE

#### *Articolo 40*

##### *Istituzione*

1. È istituito un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e assicura l'uniformità intersettoriale.
3. L'Autorità fornisce sostegno amministrativo al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee fornendo un adeguato contributo di risorse. Queste includono risorse per le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e operative.

#### *Articolo 41*

##### *Composizione*

1. Il comitato congiunto è composto dal presidente e dai presidenti dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.
2. Il direttore esecutivo, la Commissione e il CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

4. Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

#### *Articolo 42*

##### *Posizioni e atti comuni*

Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto normativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell'Autorità bancaria europea o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati in parallelo dall'Autorità, dall'Autorità bancaria europea e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, se necessario.

#### *Articolo 43*

##### *Sottocomitati*

Ai fini dell'articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

Il sottocomitato si compone delle persone citate all'articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell'autorità competente pertinente di ogni Stato membro.

Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.

### SEZIONE 3

## COMMISSIONE DEI RICORSI

#### *Articolo 44*

#### *Composizione*

1. La commissione dei ricorsi è un organo comune dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
2. La commissione dei ricorsi è composta di sei membri e sei supplenti, persone di buona reputazione, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione dell'attuale personale delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione europea coinvolte nelle attività dell'Autorità.

La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.

Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza di quattro membri comprende almeno uno dei due membri della commissione dei ricorsi nominati dall'Autorità.

La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.

3. Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (CE) n. .../... [EBA] e al regolamento (CE) n. .../... [ESMA].

4. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.
6. L'Autorità, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi.

#### *Articolo 45*

#### *Indipendenza e imparzialità*

1. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.

4. Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.

A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

**CAPO V**  
**MISURE CORRETTIVE**

*Articolo 46*

*Ricorsi*

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità sulla base della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.
  
2. Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5. La commissione dei ricorsi può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso all'organo competente dell'Autorità, il quale è tenuto dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sulla questione in parola.
6. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall'Autorità.

*Articolo 47*

*Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia*

1. Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell'Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

#### *Articolo 48*

#### *Bilancio dell'Autorità*

1. Le entrate dell'Autorità sono costituite in particolare da:
  - a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini del presente articolo, l'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31 ottobre 2014 ivi stabilita;
  - b) una sovvenzione dell'Unione europea iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
  - c) le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione europea.
2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura e operative.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

## *Articolo 49*

### *Elaborazione del bilancio*

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora, sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.
2. Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito "l'autorità di bilancio") assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente all'articolo 313 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.
5. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intende emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.

#### *Articolo 50*

##### *Esecuzione e controllo del bilancio*

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.
2. Entro il 1° marzo successivo al completamento dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio<sup>1</sup> (di seguito "regolamento finanziario").

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.
5. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati.
7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in questione.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

*Articolo 51*  
*Regolamento finanziario*

Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione<sup>1</sup> solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

*Articolo 52*  
*Misure antifrode*

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)<sup>2</sup> e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

---

<sup>1</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

<sup>2</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 53*

*Privilegi e immunità*

All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 54*

*Personale*

1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.

## *Articolo 55*

### *Responsabilità dell'Autorità*

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

## *Articolo 56*

### *Obbligo del segreto professionale*

1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione europea, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti.

Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi dell'Unione europea applicabili agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione<sup>1</sup>.

#### *Articolo 57*

##### *Protezione dei dati*

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.

#### *Articolo 58*

##### *Accesso ai documenti*

1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.
3. Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

Dichiarazione relativa agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

*Articolo 59*

*Regime linguistico*

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio<sup>1</sup> si applicano all'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

*Articolo 60*

*Accordo sulla sede*

Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

---

<sup>1</sup> GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

## *Articolo 61*

### *Partecipazione di paesi terzi*

La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi con l'Unione europea, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione europea nel settore di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

**CAPO VIII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

*Articolo 62*

*Azioni preparatorie*

1. Durante il periodo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e prima dell'istituzione dell'Autorità, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali con l'Autorità.
2. Una volta istituita l'Autorità, la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia nominato il direttore esecutivo. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. Tale periodo è limitato al tempo necessario alla nomina del direttore esecutivo dell'Autorità. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

3 bis. L'Autorità succede giuridicamente al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali rimaste in sospeso sono trasferite automaticamente all'Autorità. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento, che sarà sottoposto a revisione contabile e approvato dai suoi membri e dalla Commissione.

### *Articolo 63*

#### *Disposizioni transitorie in materia di personale*

1. In deroga all'articolo 54, tutti i contratti di lavoro conclusi dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.
2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo 1 viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali o con il suo segretariato, al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere.

3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.

4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

*Articolo 63 bis*

*Disposizioni nazionali*

Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

*Articolo 64*

*Modifiche*

La decisione n. ... del ... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile viene modificata in quanto il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato alla decisione.

*Articolo 65*

*Abrogazione*

La decisione 2009/79/CE della Commissione che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali è abrogata con effetto dalla data di applicazione di cui all'articolo 67.

*Articolo 66*

*Clausola di revisione*

1. Entro tre anni dalla data fissata all'articolo 67, secondo comma, e in seguito ogni tre anni, la Commissione esamina il presente regolamento, e in particolare il funzionamento dell'articolo 23, e pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento.

La relazione valuta anche i progressi compiuti verso la convergenza regolamentare e di vigilanza nei settori della gestione e della risoluzione delle crisi nell'Unione europea. La valutazione si basa su un'ampia consultazione che preveda tra l'altro la partecipazione del gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 2 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e decidono se occorre rivedere le missioni e l'organizzazione dell'Autorità.

*Articolo 67*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2 che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. L'Autorità è istituita il 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Parlamento europeo*  
*La Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---